

**Disposizioni regionali per la transizione energetica.**

**Capo I**

*Finalità*

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, punto 1, e dell'articolo 5, primo comma, punto 7, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, anche in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione di consumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché in attuazione delle finalità della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promuove la transizione energetica del territorio e sostiene la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e il suo autoconsumo al fine di perseguire l'obiettivo della decarbonizzazione dell'economia regionale, nonché dell'autonomia energetica del territorio.

**Capo II**

*FVG Energia S.p.A.*

**Art. 2**

*(FVG Energia S.p.A.)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasformare la società a responsabilità limitata UCIT S.r.l. nella società per azioni denominata FVG Energia S.p.A. avente quale unico socio la Regione.

- 2.** La società FVG Energia S.p.A. rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.
- 3.** FVG Energia S.p.A. subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi alle attività svolte da UCIT S.r.l., al fine di assicurarne la continuità.
- 4.** FVG Energia S.p.A. subentra a UCIT S.r.l. nel ruolo di agente contabile ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).
- 5.** Il contributo regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 20/2018 concesso a favore di UCIT S.r.l. è confermato a favore di FVG Energia S.p.A..
- 6.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie necessarie a perseguire le finalità del presente articolo.
- 7.** Per le finalità previste dalla presente legge relativamente alla trasformazione di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale riservato.
- 8.** Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FVG Energia S.p.A. un contributo in conto esercizio per le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 non coperte dal contributo di cui al comma 5. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di FVG Energia S.p.A.. La rendicontazione relativa al contributo è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore di FVG Energia S.p.A., l'erogazione in via anticipata del contributo anche nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione annuale della società.
- 9.** L'attività finanziata con il contributo di cui al comma 5 è oggetto di separata annotazione contabile.

### **Art. 3**

*(Funzioni di FVG Energia S.p.A.)*

1. FVG Energia S.p.A., oltre alle funzioni già attribuite a UCIT S.r.l. in base allo statuto e alle norme regionali vigenti, svolge le seguenti funzioni di interesse generale:

**a)** il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;

**b)** la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

**c)** l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

**d)** la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;

**e)** il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;

**f)** l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;

**g)** la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

**g bis)** promozione e realizzazione di iniziative, progetti e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle aree idonee di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale);

**h)** provvedere allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica rinnovabile (CER) regionale, nonché ad assicurare il supporto alla progettazione e gestione delle configurazioni afferenti alla medesima CER regionale;

**h bis)** curare l'istituzione e il funzionamento di uno sportello unico a servizio del territorio finalizzato a offrire consulenza a enti pubblici e privati interessati alla

costituzione di CER e provvedere all'istituzione e alla tenuta di un registro ufficiale finalizzato al monitoraggio dei dati relativi alle CER presenti sul territorio regionale;

**i)** la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;

**j)** il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;

**k)** l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;

**l)** il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;

**m)** il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.

(1)(2)(3)(4)

**2.** Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni attribuite FVG Energia S.p.A. utilizza le banche dati regionali in materia di energia.

**3.** I rapporti tra FVG Energia S.p.A. e gli Enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera j), sono regolati da specifiche convenzioni.

**4.** La Giunta regionale può stabilire con deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Note:

**1** Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 52, lettera a), L. R. 12/2025

**2** Parole aggiunte alla lettera h) del comma 1 da art. 4, comma 52, lettera b), L. R. 12/2025

**3** Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

4 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.

#### **Art. 4**

*(Personale di FVG Energia S.p.A.)*

1. FVG Energia S.p.A., nel rispetto della normativa in materia di reclutamento e gestione del personale e dei contratti collettivi, opera con:

**a)** personale del Comparto unico in distacco ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale);

**b)** personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività;

**c)** personale assunto con contratto di somministrazione o con altre forme di lavoro flessibile.

#### **Art. 5**

*(Controllo analogo)*

1. FVG Energia S.p.A. è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione che lo esercita nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in materia di esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Capo III**

*Clausola valutativa e disposizioni finali*

#### **Art. 6**

*(Clausola valutativa)*

**1.** Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

**a)** verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e delle azioni poste in essere da FVG Energia S.p.A.;

**b)** verifica dei costi e dei risparmi sui servizi erogati rispetto l'anno precedente;

**c)** verifica delle criticità emerse in sede di attuazione della presente legge.

**Art. 7**

*(Norme finanziarie)*

**1.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, si provvede a valere sulle risorse della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

**2.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

**3.** Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

**4.** Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede, per pari importo, mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese

correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

## **Art. 8**

*(Entrata in vigore)*

**1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.